

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1601

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1989

Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge trae origine dalla necessità di garantire al Ministero dell'ambiente la struttura organica minima indispensabile per l'assolvimento delle sue attribuzioni istituzionali mediante l'inquadramento nei ruoli del Ministero del personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di due anni, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 349 del 1986, al fine di sopperire alle immediate esigenze di operatività istituzionale dell'allora nascente Ministero dell'ambiente.

È noto, infatti, che il personale attualmente in servizio presso il Ministero è del tutto insufficiente per l'assolvimento dei compiti che in misura crescente esso è chiamato a svolgere, in quanto ammonta a circa 200 unità,

delle quali solo 28 inquadrate nei ruoli, oltre ai dirigenti generali e a 40 unità di personale ausiliario ed esecutivo assunto ai sensi della legge n. 482 del 1968.

Di fatto, dunque, anche per gli incarichi di responsabilità che ricopre, il personale a contratto costituisce l'ossatura portante del Ministero dell'ambiente ed è, pertanto, interesse di detta Amministrazione non perderne l'apporto e la professionalità dimostrata in due anni di attività lavorativa, in quanto ciò ridurrebbe i livelli di operatività del Ministero oltre ogni accettabile limite.

Per le ragioni predette e considerato anche che il programma di inquadramenti di personale proveniente da altre Amministrazioni procede con grande difficoltà, si è posta

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'esigenza per il Ministero dell'ambiente di presentare un disegno di legge che consenta, previo superamento di una prova di idoneità, l'immissione in ruolo del personale a contratto.

Si precisa che il presente disegno di legge riproduce sostanzialmente l'articolo 28 del disegno di legge «Programma di salvaguardia

ambientale», licenziato in prima lettura dal Senato la scorsa estate e non ancora esaminato dalla Camera dei deputati, e che la sua approvazione non comporta alcun aggravio di oneri per lo Stato, in quanto si va a coprire per la prima volta l'organico ministeriale utilizzando l'originaria previsione di spesa fissata dalla legge n. 349 del 1986 per tale finalità.

RELAZIONE TECNICA

Il personale interessato al provvedimento ammonta a 35 unità, suddivise specificatamente in numero 9 unità del VII livello retributivo (lire 26.900.000 annue cadauno); numero 16 unità del VI livello retributivo (lire 25.000.000 annue cadauno); numero 9 unità del IV livello retributivo (lire 22.500.000 annue cadauno); numero 1 unità del III livello retributivo (lire 21.300.000 annue), per un ammontare complessivo di spesa pari a circa lire 870 milioni in ragione d'anno, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Al suddetto onere si provvederà per lire 800 milioni mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente sul quale gravano i rapporti di impiego a contratto e per lire 70 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1017 del medesimo stato di previsione, relativo al personale regolarmente stabilizzato, la cui dotazione complessiva è stata determinata in vista del completamento dell'organico iniziale del Ministero dell'ambiente mediante procedure concorsuali di assunzione da attuare nel corso del 1989.

Risulta, così, evidente che il personale *de quo* andrà ad occupare parte dei ruoli organici previsti dalla legge n. 349 del 1986 e conseguentemente per tali posti non si farà luogo alle suddette procedure di assunzione per concorso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova di idoneità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e l'anzianità maturata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il termine di presentazione delle domande di inquadramento e le modalità ed i contenuti della prova di idoneità di cui al comma 1.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 870 milioni in ragione d'anno, si provvede per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, quanto a lire 800 milioni, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 70 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1017 del predetto stato di previsione per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.